

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 40-6386

PNRR. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2. Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse". Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022. Approvazione scheda di Misura per l'attuazione a livello regionale e dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 è stato istituito il programma InvestEU e approvate modifiche al Regolamento (UE) 2015/1017;

con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio reca traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, attraverso l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, prevede la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette "hydrogen valleys";

il medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 definisce traguardi, obiettivi e ulteriori disposizioni per l'Investimento 3.1 stabilendo, in particolare, che:

- la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
- il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

l'allegato sopracitato prevede altresì, in relazione all'Investimento 3.1, che lo scopo dell'investimento è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

con le "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, è stato delineato, a livello statale, il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

con gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sono stati definiti gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm");

con la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 sono stati approvati gli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, sono stati assegnati, per il sopra richiamato Investimento 3.1, al Ministero della transizione ecologica, quale Amministrazione centrale titolare, l'importo complessivo di 500 milioni di euro;

con circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, successivamente integrata dalla circolare di chiarimento n. 33 del 31 dicembre 2021, sono state approvate le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

con circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) – Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 30 dicembre 2021, n. 32, è stata approvata la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, successivamente aggiornata con la circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33;

con circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, sono state approvate le “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

con l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica (MITE) del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”.

Dato atto che:

in data 09/02/2022 il Presidente della Giunta regionale del Piemonte ha trasmesso la manifestazione di interesse con nota prot. n. 4295 in risposta all’Avviso sopra richiamato;

con Determinazione dirigenziale n. 49/A1613B del 22 febbraio 2022, quale attività propedeutica all’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla Missione 2, Componente 2, investimento 3.1, è stato avviato il censimento, sul territorio regionale, dei siti industriali dismessi, al fine di acquisire le informazioni relative all’ubicazione e consistenza di aree/immobili non utilizzati presenti sul territorio della Regione. Il censimento era rivolto a soggetti pubblici e privati aventi la disponibilità o interesse ad investire su siti dismessi sul territorio regionale piemontese per l’eventuale candidatura alla presentazione di progetti “Hydrogen Valley”;

in risposta al sopracitato avviso sono pervenute, entro i termini stabiliti, n. 28 manifestazioni, evidenziando un forte interesse per l’iniziativa di cui trattasi e la disponibilità, sul territorio regionale, di siti potenzialmente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all’Avviso pubblico del MITE del 15 dicembre 2021;

con D.G.R. n. 12-5285 del 1 luglio 2022 è stata approvata la “Strategia regionale sull’idrogeno” quale quadro programmatico di riferimento per lo sviluppo sul territorio dell’intera filiera dedicata allo sviluppo di tecnologie, alla produzione e utilizzo dell’idrogeno sul territorio regionale;

con la medesima D.G.R. n. 12-5285/2022 è stato istituito il “Team Idrogeno”, deputato alla governance ed attuazione della Strategia e che opera in raccordo con gli altri gruppi di lavoro regionali afferenti alle diverse strategie regionali con elementi comuni, sinergici o complementari con la Strategia regionale sull’idrogeno.

Preso atto che:

con la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 è stato approvato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito “Quadro temporaneo Russia Ucraina”). Il Quadro Temporaneo Russia-Ucraina è successivamente stato modificato con i seguenti atti:

- Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 280/01) che lo ha integrato ed esteso inserendo, tra le altre, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”;
- Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 426/01) del 28 ottobre 2022;

con decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, sono state approvate disposizioni in merito alle condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde;

con decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, recante “Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR”, la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione dell’Investimento 3.1 è stata destinata:

- per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera Hydrogen Valley” da parte di alcune Regioni, tra cui il Piemonte, ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica, nonché della nota prot. 0007275 del 5 maggio 2022, con cui il DARA ha preso atto delle Regioni che hanno manifestato la volontà di eleggere a Progetto bandiera l’iniziativa Hydrogen Valley;

con il medesimo decreto, il MITE (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE) ha disciplinato tra gli altri aspetti, per l’Investimento 3.1:

- la tipologia di soggetti beneficiari;
- gli interventi ammissibili;
- la cumulabilità delle agevolazioni;
- le modalità per la concessione delle agevolazioni, demandando ad un successivo decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MITE (ora MASE) la definizione degli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province autonome in qualità di soggetti attuatori e dello schema di Bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni;

conseguentemente, con decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022 (nel seguito “Decreto Direttoriale MASE”) sono stati definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province Autonome ed è stato approvato, con l’Allegato 1, lo schema di Bando tipo che disciplina le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse nell’ambito dell’Investimento 3.1 del PNRR;

con il Decreto Direttoriale MASE sono stati inoltre disciplinati:

- le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all’avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
- i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- i costi ammissibili;
- le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- le modalità per la disciplina dei rapporti e gli obblighi in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle regioni e province autonome;
- gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari delle progettualità ammesse a finanziamento;
- il regime di aiuto da applicare (Sezione 2.5 del Quadro Temporaneo Russia-Ucraina);
- gli obblighi in capo al MASE;
- gli obblighi in capo ai soggetti attuatori delegati, ovverosia le Regioni, prevedendo, nello specifico, che le medesime:

- approvano e pubblicano l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, sulla base del format del Bando tipo;
- comunicano alla Direzione Generale Incentivi Energia del MASE la volontà di optare per la gestione finanziaria "accentrata" o "decentrata", secondo le opzioni di cui all'articolo 15 del Bando tipo;
- nell'ambito dell'Avviso pubblico di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Direttoriale MASE, definiscono i tempi dei procedimenti amministrativi degli atti e provvedimenti di cui al medesimo Avviso, tenendo conto che la graduatoria dei progetti ammissibili deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2023.
- svolgono le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, milestone e target. Le Regioni e Province Autonome, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del Bando tipo, svolgono altresì la funzione di gestione finanziaria dei progetti ammessi, presidiando e verificando la corretta esecuzione degli adempimenti posti in capo ai Soggetti attuatori esterni di cui all'articolo 9. Nell'esercizio delle proprie funzioni delegate, le Regioni e Province autonome assicurano il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR ed operano secondo le istruzioni e linee guida fornite dal Ministero;

sulla base di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del Decreto Direttoriale MASE, ai soggetti attuatori delegati è data facoltà di poter modificare il Bando tipo esclusivamente con riferimento a quanto di seguito indicato:

- prevedere una definizione di "aree industriale dismessa" diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Bando tipo, limitatamente al concetto di "area dismessa";
- ridurre i valori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s, punto 1) del Bando tipo relativi alle modifiche sostanziali e, conseguentemente quelli di cui all'articolo 18, comma 2 relativi alle revoche parziali;
- ridurre la distanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del Bando tipo;
- ridurre i valori di cui all'articolo 8, comma 3 del Bando tipo, relativi al limite massimo dell'agevolazione;
- ridurre i tempi connessi alla rendicontazione di cui all'articolo 15 del Bando tipo;
- modificare l'articolo 12 del Bando tipo, prevedendo che le attività di istruttoria e la valutazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possano gestite diversamente da quanto dallo stesso disposto, ferma restando la possibilità di ricorrere, per una sola volta, ad una eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa con la domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del Bando tipo;
- selezionare la gestione "accentrata" o "decentrata" delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 15 del Bando tipo. La gestione "accentrata" prevede che i soggetti beneficiari richiedono l'erogazione dell'agevolazione al soggetto attuatore delegato, ovverosia la Regione; la gestione "decentrata" prevede invece che i soggetti beneficiari richiedono l'erogazione dell'agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute espletata dalla Regione nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello;
- ridurre le distanze di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Appendice B al Bando tipo.

Preso atto, inoltre, che il Bando tipo definisce, all'art. 1, c. 1 lettera a) l'"area industriale dismessa" come segue: "area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove

previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata.

Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- sul territorio piemontese non risultano perimetrare le zone territoriali omogenee di tipo D e che pertanto risulta necessario, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 10, c. 3 del Decreto Direttoriale MASE, prevedere nel bando regionale una definizione di area dismessa che tenga conto del contesto normativo regionale in materia di pianificazione urbanistica;
- risulta necessario, anche al fine di minimizzare gli oneri amministrativi in capo all'ente e, auspicabilmente, garantire una procedura più snella nell'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari della Misura, nonché garantire il rispetto della Milestone prevista dal PNRR optare per la gestione finanziaria "decentrata", come in precedenza descritta.

Dato atto che le risorse a disposizione della Regione Piemonte, ammontanti a 19,5 milioni di Euro, costituiscono il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sulla presente misura e che le domande utilmente collocate nella graduatoria ma non finanziate potranno essere oggetto di successivo eventuale finanziamento in caso di sopraggiunta disponibilità di ulteriori risorse derivanti dal PNRR e/o da altri programmi di finanziamento;

ritenuto opportuno, conseguentemente, approvare la scheda di Misura di cui all'allegato 1 che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono previste le sopraccitate modifiche del Bando tipo ministeriale avvalendosi della facoltà concessa all'art. 10, comma 3 del Decreto direttoriale MASE e nei limiti dal medesimo stabiliti;

dato atto che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 19 dicembre 2022, il MASE ha trasmesso alle Regioni lo schema di "Accordo di cooperazione istituzionale per l'attuazione della Misura M2C2 – Investimento 3.1 'Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse' prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza", che definisce i rapporti tra le Parti per l'attuazione dell'Investimento del PNRR di cui trattasi, nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea. Lo schema di Accordo è riportato nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto pertanto opportuno demandare alla citata Direzione regionale Ambiente, energia e territorio l'attuazione a livello regionale dell'Investimento 3.1 del PNRR, mediante la stipula del sopraccitato Accordo nonché la gestione del bando regionale.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
- la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. che prevede la trasmissione delle informazioni relative alla concessione di aiuti al “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.”;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all’erogazione delle risorse la cui ripartizione è stata disposta dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 che, come sopra riportato, ha destinato al Piemonte un importo pari a Euro 19,5 Milioni per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, come riportato nell’Allegato 1 al medesimo decreto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare la scheda di Misura, di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la selezione nell’ambito del territorio regionale dei progetti di “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” di cui all’Investimento 3.1 della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- di dare atto che con l’approvazione della sopraccitata scheda di Misura si operano alcune limitate modifiche al Bando tipo ministeriale approvato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 427 del 23 dicembre 2022, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 3 del medesimo decreto;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la comunicazione alla Direzione Generale Incentivi Energia del MASE, nei termini stabiliti dall’art. 8 del Decreto Direttoriale n. 427 del 23 dicembre 2022, della volontà della Regione Piemonte di optare per la gestione finanziaria “decentrata”, la quale prevede che i soggetti beneficiari richiedono l’erogazione dell’agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute espletata dalla Regione nell’ambito dell’attività di controllo di primo livello;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’attuazione, a livello regionale, dell’Investimento 3.1 del PNRR, mediante la stipula di apposito Accordo di cooperazione istituzionale con il MASE - il cui schema è riportato nell’Allegato 2 alla presente

Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - nonché l'approvazione del Bando regionale nei termini stabiliti dall'art. 8 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022;

- di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all'erogazione delle risorse la cui ripartizione è stata disposta dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463 che, come sopra riportato, ha destinato al Piemonte un importo pari a Euro 19,5 Milioni per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, come riportato nell'Allegato 1 al medesimo decreto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato 1


SCHEDA DI MISURA

DENOMINAZIONE	Investimento 3.1 PNRR – Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
FONDO	PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”
OBIETTIVI DELLA MISURA	Promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette “hydrogen valleys”, aree industriali con economia in parte basata sull’idrogeno. La produzione di idrogeno rinnovabile deve avvenire in aree industriali dismesse già infrastrutturate, con l’utilizzo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili addizionali.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. <p>I requisiti di ammissione sono disciplinati dal Bando tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 427 del 23 dicembre 2022.</p> <p>Gli interventi devono essere localizzati in aree industriali dismesse. La definizione di area dismessa è disciplinata dal bando regionale, entro i limiti stabiliti dall’art. 10 c. 3 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 427 del 23 dicembre 2022, sulla base delle disposizioni normative in materia urbanistica vigenti in Regione Piemonte.</p>
BENEFICIARI	Imprese di tutte le dimensioni che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 427 del 23 dicembre 2022. Le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila, secondo quanto disciplinato dal Bando tipo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	19,5 milioni di Euro

STRUTTURA RESPONSABILE DI GESTIONE	Settore A1619A "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" della Direzione regionale "Ambiente, energia e territorio"
STRUTTURA RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO	Settore A1616A "Sviluppo energetico sostenibile" della Direzione regionale "Ambiente, energia e territorio"
PROCEDURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE	<p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura competitiva, valutativa a graduatoria, secondo le modalità e i criteri di valutazione previsti dal Bando tipo di cui all'Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 427 del 23 dicembre 2022.</p> <p>Per la valutazione dei progetti, il Settore responsabile di gestione si avvale di apposita Commissione di valutazione - così come previsto dall'art. 11 del Bando tipo ministeriale - composta da n. 5 funzionari del ruolo della Giunta regionale, di cui almeno 3 in possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, individuati in via prioritaria nell'ambito del "Team Idrogeno" di cui alla D.G.R. n. 12-5285 del 1 luglio 2022 e alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 630 del 29/11/2022.</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto. L'agevolazione richiesta non può essere superiore al 100 per cento dei costi ammissibili.</p> <p>Le risorse a disposizione della Regione Piemonte, ammontanti a 19,5 milioni di Euro, costituiscono il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sulla presente misura. Le domande utilmente collocate nella graduatoria ma non finanziate potranno essere oggetto di successivo eventuale finanziamento in caso di sopraggiunta disponibilità di ulteriori risorse derivanti dal PNRR e/o da altri programmi di finanziamento.</p>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
PIEMONTE

Allegato 2

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 Componente 2

Investimento 3.1

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 3.1 “*PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE*” PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

E

LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016

**FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 3.1
“PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE” PREVISTA DAL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IVI COMPRESA LA DELEGA DI
FUNZIONI**

TRA

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale Incentivi Energia, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Mauro Mallone, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

e

la Regione/Provincia autonoma _____, rappresentata dal _____ in qualità di _____, di seguito con sede legale in _____ denominata anche “Soggetto attuatore delegato”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati

del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'accordo, denominato Operational Arrangement, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;

VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
- b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-48: *"Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands"*;
- M2C2-49: *"Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets"*;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che l’articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in

particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

CONSIDERATO che il citato l’articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di

gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti

attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –

Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;

VISTA la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 novembre 2022, n. 37 recante “Procedura *semplificata* di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR - Politica

antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:

- a) per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica.

VISTO l’Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l’assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi

del quale la _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro _____ [indicare l'ammontare assegnato alla Regione / Provincia autonoma] per la realizzazione dei predetti progetti;

VISTO il decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del _____ con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:

- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
- b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- d) i costi ammissibili;
- e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
- h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
- i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo".

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. ___ del _____ della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e

conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante "Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone";

CONSIDERATO che, per l'attuazione dell'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo, le Regioni/Province Autonome sono individuate quali "soggetti attuatori delegati", ovvero i soggetti a cui sono delegate da parte del MASE, come previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, anche mediante la stipula di accordo pubblico-pubblico (comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs, 50/2016) le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target (e gestione finanziaria, nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato abbia optato per la modalità di gestione finanziaria "accentrata" -opzione n. 1, art. 15 del Bando Tipo-) dei progetti ammessi a finanziamento, fermo restando in capo al Ministero stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell'Investimento esercitabile anche attraverso controlli di *quality review*;

CONSIDERATO quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs, 50/2016 nella misura in cui: "6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

CONSIDERATO quanto indicato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017,

allorquando afferma che “ (...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall’accordo che viene sancito tra il MASE e la _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma], per come già illustrato, discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne che sono portatrici di competenze e *know how* specifico, e che, in questo quadro, le movimentazioni finanziarie si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, definisce i rapporti tra le Parti per l’attuazione dell’Investimento M2C2 - I 3.1 – “*Produzione in aree industriali dismesse*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla

Commissione europea. Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022 (di seguito, decreto direttoriale).

Articolo 3

(Compiti in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) assicurare la supervisione complessiva dell'attuazione dell'Investimento 3.1 e del corretto conseguimento dei target e milestone ad esso associati, anche tramite controlli di quality review;
 - b) rappresentare il punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
 - c) garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso, con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), abbia deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del Bando tipo.

Articolo 4

(Soggetto attuatore e relativi compiti)

1. La Regione/Provincia autonoma _____ è individuata quale Soggetto attuatore delegato degli interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463, del 21 ottobre 2022.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore delegato, con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito dell'investimento PNRR M2C2 - I 3.1 – "*Produzione in aree industriali dismesse*" ricadenti nella propria responsabilità, si obbliga:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - b) ad assicurare il rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo

5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- c) ad assicurare il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- d) ad assicurare il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- e) ad assicurare la piena attuazione degli interventi finanziati con il PNRR da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, verificandone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza;
- f) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, definita nei cronoprogrammi di progetto, relazionando tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- g) a rispettare, per quanto di competenza e relativamente agli interventi ricadenti nella propria responsabilità, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento della quota parte di competenza dei milestone/target associati alla misura, effettuando verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio forniti dai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali, sulla base delle indicazioni del Ministero, al fine di presidiare l'avanzamento dei progetti;
- h) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- i) assicurando la separatezza tra le funzioni di gestione e controllo, ad effettuare i controlli e a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi) e del conseguimento della quota parte di target/milestone associati alla misura, verificando il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, unitamente alla documentazione attestante lo svolgimento dei predetti controlli svolti, sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero;
- j) ad adottare criteri di selezione dei progetti coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;

- k) ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- l) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- m) a raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti attuatori esterni/beneficiari finali secondo il format reso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
- n) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- o) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni afferenti agli importi erogati al Soggetto attuatore delegato, verificando il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali nell'ambito della relativa proposta progettuale, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "accentrata" di cui all'articolo 15 del Bando tipo;
- p) verificare la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari, al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, qualora con la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale, abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria "decentrata" di cui all'articolo 15 del Bando tipo
- q) a garantire, per quanto di pertinenza, la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e

delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018, verificando il rispetto di tale prescrizione da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali relativamente alle relative proposte progettuali;

- r) a conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
- s) a rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- t) a verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- u) a verificare il rispetto dell'obbligo da parte dei Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- v) a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- w) ad assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- x) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- y) al rispetto di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 5

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.

Articolo 6

(Spese non rimborsabili)

1. Eventuali spese sostenute per l'acquisizione di servizi e attività di assistenza tecnica, per come definite dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 – punto 1, seconda alinea, ivi inclusi eventuali compensi per la Commissione di cui all'articolo 11 del Bando tipo, non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rimborso da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 7

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi assegnate alla Regione/Provincia autonoma _____ nell'ambito dell'investimento PNRR M2 C2 - I 3.1 – “*Produzione in aree industriali dismesse*” ed oggetto del presente Accordo ammontano ad € _____.
2. Gli importi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma] oggetto del presente Accordo sono erogati direttamente ai Soggetti attuatori esterni/beneficiari finali. Questi richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione al Ministero, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla Ragioneria territoriale competente sull'atto d'obbligo di cui all'art. 14 c.3 del Bando Tipo, con le seguenti modalità:
 - a) una quota di anticipazione, fino ad un massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale, da effettuarsi tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Ministero;
 - b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore esterno/beneficiario finale (o dei costi esposti maturati nel caso di

ricorso alle opzioni di costo semplificate) a seguito della relativa verifica e validazione da parte della _____ [*indicare la Regione / Provincia autonoma*];

c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, attraverso la presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della domanda di rimborso finale da parte del *Soggetto beneficiario*, sulla base della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate) ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto, a seguito della relativa verifica e validazione da parte della _____ [*indicare la Regione / Provincia autonoma*].

3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 8

(Modifiche all'accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di registrazione della Corte dei Conti, salvo successive proroghe e/o modifiche e integrazioni, previo espresso accordo scritto delle Parti.
2. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 9

(Inadempimenti e irregolarità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, il Ministero può sospendere o e/o interrompere il trasferimento delle risorse alla _____ [*indicare la Regione / Provincia autonoma*] qualora, a seguito dell'attività di *quality review* svolta, ravvisi gravi inadempimenti, o irregolarità nell'operato della _____ [*indicare la Regione / Provincia autonoma*].

Articolo 10

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli

interventi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, potranno essere comunque attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 11

(Azioni correttive)

1. Qualora si ravvisino ritardi nell'avanzamento dei milestone/target, per quanto di competenza della _____ [indicare la Regione / Provincia autonoma], il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica chiede chiarimenti in merito, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al soggetto attuatore delegato un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni dei ritardi e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Investimento PNRR oggetto del presente Accordo.
3. Qualora all'esito delle procedure previste dai commi precedenti i ritardi nell'avanzamento dei milestone/target persistano, il Ministero può attivare le procedure previste dagli articoli 9 e 10 del presente Accordo.

Articolo 12

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali è la _____ in persona del Rappresentante legale e il (ii) responsabile del trattamento è _____. Per il _____, (i) il titolare del trattamento è il _____ in persona del legale rappresentante, (ii) il responsabile del trattamento è il _____.
4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
per il _____ @pec.....,
per _____
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 14

(Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Articolo 15

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
2. A tal fine il soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche attraverso specifiche linee guida e indicazioni, a recuperare dai soggetti attuatori esterni/beneficiari finali le somme indebitamente corrisposte ed a restituirle al Ministero.
3. Il soggetto attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11

ottobre 2021.

Articolo 16

(Controversie e foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

(Disposizioni generali e finali)

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione generale Incentivi Energia

Ing. Mauro Mallone

Regione/Provincia autonoma _____

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 de 17 dicembre 201